



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 27/04/2021

### FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento stipulato in data 08.05.2015 ed estinto anticipatamente nel mese di luglio 2019 in occasione della 48<sup>ma</sup> rata, il ricorrente, insoddisfatto a dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'ABF cui chiede, previo richiamo alla sentenza Lexitor e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di €2.629,85 a titolo di quota non maturata di interessi e commissioni in applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis* oltre vittoria di spese e interessi legali dalla data del reclamo.

Nel motivare la propria richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi non maturati richiama l'art. 4 del modulo SECCI per il quale "*il Cliente avrà diritto al rimborso della quota interessi e di oneri non ancora maturati [...] tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue*". L'obbligo del rimborso lineare degli interessi è già stato accertato dai Collegi ABF (tra i quali: Torino con le decisioni nn. 7858 e 9423 del 2020; Bologna decisione n. 5688/2020; Napoli n. 8952/2020).

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, in via preliminare sostiene la non applicabilità della sentenza Lexitor per una pluralità di ragioni:

- le direttive europee non hanno efficacia fra privati;
- la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla *sentenza Lexitor*,



può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati anche se il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE;

- il diritto italiano (art. 12, c. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “*significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza *Lexitor* è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB;

- l’esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza, tra l’altro determinando distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca);

- la sentenza *Lexitor* è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore;

- l’applicazione pedissequa della sentenza *Lexitor* produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni *contra legem* e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.

Nel merito, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente chiedendo il rigetto del ricorso. In relazione alla richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio lineare afferma che essa è infondata in quanto il metodo di calcolo di cui si richiede l’applicazione è contrario al testo contrattuale che prevede un piano di ammortamento alla francese. Inoltre, è documentalmente provato che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 48 quote scadute al momento dell’estinzione anticipata perché nel calcolo del debito residuo la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i soli non maturati e quindi correttamente indicati in complessivi €2.397,14, corrispondenti appunto all’ammontare totale delle quote interessi relative alle 72 rate residue, come da piano di ammortamento.

La pretesa è quindi palesemente infondata poiché il *pro rata temporis* non costituisce affatto un criterio legale inderogabile (l’art. 125-sexies TUB dispone il rimborso “degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, sicché per gli interessi è inevitabile fare riferimento al piano di ammortamento pattuito, poiché dal quale è possibile dedurre gli interessi ancora dovuti per le rate residue) e la sua applicazione nel caso di specie – in cui pacificamente è stato convenuto che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese sottoscritto dal cliente, – darebbe luogo a evidenti e ingiustificate storture.

Con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni non maturate, l’intermediario afferma di aver già rimborsato alla ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario. In conformità alle disposizioni contrattuali che specificano analiticamente i costi recurring, oggetto di rimborso, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata della ‘commissione a favore della mandataria per la gestione del finanziamento’ e delle ‘spese incasso quote’; nulla invece era dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche in quanto gratuite.

Le “commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del



finanziamento, incluse le spese di istruttoria” e le “provvigioni all’intermediario del credito” hanno natura un front in quanto riferite all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati. Inoltre, con riferimento a queste ultime:

- il “testo contrattuale” fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- la definizione di “intermediari del credito” è contenuta nell’art. 121 TUB e nelle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia

Parte ricorrente con nota del 13 marzo 2021 dichiara di rinunciare ai termini concessi per la presentazione di ulteriori memorie di replica insistendo per l’accoglimento delle domande.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli interessi e degli oneri commissionali sostenuti per la conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

È da premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:“ A seguito della sentenza Lexitor, applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione



anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l’interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l’erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Per le ragioni sopra addotte, il Collegio ritiene la sentenza Lexitor pienamente applicabile al caso in oggetto e quindi non accoglie l’eccezione sollevata dal convenuto.

In relazione agli interessi e agli oneri dei quali il ricorrente chiede la restituzione, il Collegio osserva quanto segue:

- Interessi corrispettivi – Nel modulo SECCI si precisa che le rate del finanziamento sono calcolate alla francese e tale sviluppo non lineare è confermato dal piano di ammortamento e dal prospetto di liquidazione (quest’ultimo sottoscritto dal cliente al momento della stipula). Contrastante è, invece, la disciplina contrattuale dell’estinzione anticipata. (*“il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”*):

In casi analoghi, la più recente posizione di questo Collegio (decisione n. 11611/20) e di altri Collegi territoriali, data l’ambiguità delle disposizioni contrattuali, ha ritenuto di dover applicare il criterio del *pro rata temporis*, ai sensi dell’art. 1370 c.c. oltre che dell’art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio, prevale quella più favorevole al consumatore).

- Commissioni a favore della mandataria - Lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del rapporto (“commissione di gestione”). Alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi, la prima ha natura *up front* e rimborsabile secondo il criterio della “curva degli interessi”, la seconda è dovuta secondo la regola contrattuale ed è stata già retrocessa in sede di conteggio estintivo.

- Provvigione all’intermediario del credito – In caso di intervento di un intermediario ex art. 106 TUB, abilitato allo svolgimento di attività ulteriori oltre al mero collocamento del prodotto L’eventuale opacità della formula contrattuale, i Collegi ritengono che l’addebito debba essere retrocesso secondo criterio pro rata temporis. Tuttavia, se è disponibile in atti l’allegato al SECCI con la relativa legenda esplicativa e il documento risulti consegnato e sottoscritto dal cliente, si ritiene sanata la carenza informativa la commissione, in quanto *up front*, è restituita in misura proporzionale agli interessi.

Pertanto, al ricorrente sono dovute le seguenti somme:

- Commissioni di perfezionamento €177,93 calcolati in proporzione agli interessi
- Commissioni di intermediazione €711.70 calcolati in proporzione agli interessi
- Interessi corrispettivi €1.269,05 in proporzione lineare e al netto dei rimborsi parziali per un totale di €2.158,68.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di €2.159,00 più interessi legali.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.159,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO